



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2006 - 0031518 del 05/12/2006

*Protocolla* N. ....

*Partita* N. ....

*Ref. Mittente* .....

*Roma* .....

Alla Società Hydrochemical Service S.r.l.  
Via per Statte km 2  
74100 TARANTO (TA)

Al Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali  
Direzione Generale per i Beni  
Architettonici ed il Paesaggio  
Settore IV - Paesaggio  
Settore Tutela  
Via di San Michele, 22  
00153 ROMA (RM)

Alla Regione Puglia  
Assessorato Ambiente Ecologia  
Via delle Magnolie, 6/8  
70026 MODUGNO (BA)

e p.c. Alla Provincia di Taranto  
Ufficio Ecologia  
Via Anfiteatro, 11  
74100 TARANTO (TA)

Alla Procura della Repubblica  
c/o Tribunale di Taranto  
Corso Italia  
74100 TARANTO (TA)

Al Nucleo di Polizia Tributaria Taranto  
Via Scoglio del Tonno, 31  
74100 TARANTO (TA)

Al Presidente della Commissione VIA  
SEDE

**OGGETTO:** Progetto relativo all'autorizzazione allo scarico a mare, attraverso condotta sottomarina (sea-line), delle acque reflue industriali fortemente depurate presso la piattaforma polifunzionale, sita in Località Punta Rondinella, nel Comune di Taranto (TA) - Verifica di esclusione dalla procedura di VIA - Proponente Hydrochemical Service S.r.l.  
**Comunicazione degli esiti della verifica**

**VISTA** l'istanza presentata dalla società Hydrochemical Service del 25 luglio 2005, acquisita in data 29/07/2005 con prot.n.DSA/19456, con cui viene richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 7 del DPCM 27/12/1988, l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto relativo allo scarico a mare attraverso condotta sottomarina delle acque reflue industriali dell'esistente piattaforma polifunzionale sita in località Punta Rondinella, nel Comune di Taranto;

**VISTO** l'allegato III della direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, che modifica la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e, in particolare, i criteri di selezione e le caratteristiche dei progetti ivi elencate di cui al comma 1;

**VISTO** il DEC/VIA/5659 del 12/12/2000 con cui il Ministero dell'Ambiente aveva espresso pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di una piattaforma di trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non, derivanti prevalentemente da attività marittimo – portuali, da realizzarsi in località punta Rondinella nel Comune di Taranto;

**VISTE** le conclusioni del parere reso dalla commissione VIA ai sensi dell'art. 8 lett. e) del D.P.C.M. 23/01/2004 relativamente al quesito posto dalla Provincia di Taranto in merito all'autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue dell'impianto della Hydrochemical Service S.r.l di Punta Rondinella, con le quali si stabiliva che *"la modifica progettuale proposta, comportando la sussistenza di fattori suscettibili di causare ripercussioni significative sull'ambiente marino in generale, deve essere considerata come una modifica sostanziale rispetto a quanto contenuto nel DEC/VIA/5659 e, pertanto, tale soluzione deve essere sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della L. 349/1986"*;

**VISTA** ed esaminata la documentazione tecnica presentata dalla società proponente;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n.90 del 24/05/2004 del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto con la quale, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate, si autorizza lo scarico in mare attraverso condotta sottomarina delle acque trattate presso la piattaforma polifunzionale;

**CONSIDERATO** che in data 3 luglio 2006, con la nota 800/16.5/Gab, il Prefetto di Taranto ha comunicato alla Commissione VIA l'avvenuto sequestro giudiziario dell'impianto in questione e il licenziamento dei lavoratori dipendenti della società Hydrochemical Service, richiedendo una urgente conclusione del procedimento di valutazione in atto presso la commissione;

**CONSIDERATO** che l'avvenuto sequestro giudiziario ha comportato la chiusura dell'impianto che la società Hydrochemical Service, sulla base dell'autorizzazione fornita dalla Provincia di Taranto con Determinazione Dirigenziale n.90 del 24 maggio 2004, aveva sino ad allora esercitato, scaricando quindi in mare i reflui dell'impianto di trattamento attraverso la condotta sottomarina già esistente, la cui valutazione degli impatti ambientali connessi costituisce l'oggetto della presente procedura;

**CONSIDERATO** il parere della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale n.803 espresso in data 3 agosto 2006 a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Hydrochemical Service S.r.l.;

1 57

**CONSIDERATO** sulla base del detto parere n.803 del 3 agosto 2006 della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale che:

- l'intervento prevede lo scarico in mare, tramite l'utilizzazione di una condotta sottomarina preesistente, delle acque reflue dell'impianto polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi derivanti da attività marittimo-portuali e in particolare di rifiuti navali quali acque di lavaggio e di sentina;
- la condotta sottomarina è realizzata in acciaio API DN 165 mm, di spessore non inferiore a 7,5 mm, con rivestimento bituminoso esterno pesante ed interno normale, la lunghezza complessiva della condotta, poggiata sul fondale marino, è di 250 m, a partire dalla costa, la tubazione entra in acqua in direzione perpendicolare rispetto alla battigia ed è inglobata, per un tratto di 10 m, in un massello prismatico in conglomerato di calcestruzzo, di dimensioni 0,70 m x 0,50 m, per poi proseguire sino al Manyfold, inglobata in diverso massello d'appesantimento quadrato, sempre in cls, di dimensioni 0,30 m x 0,30 m;
- la profondità media della bocca d'uscita, dotata di valvola a clapet in acciaio inox, è di 7,50 m, rispetto al livello medio marino;
- la porta massima di scarico prevista è di 0,0023 m<sup>3</sup>/s, pari a 8,33 m<sup>3</sup>/h, la corrispondente velocità d'efflusso, alla bocca emittente, è di 0,11 m/s;

**CONSIDERATO** che per quanto attiene agli aspetti programmatici:

- l'affermazione contenuta nella documentazione fornita dal proponente nella quale si sostiene che *"La condotta sottomarina di scarico, in esame, ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale e le autorizzazioni provinciali ed è attualmente in esercizio."*, non trova riscontro, per la parte relativa al *"parere favorevole di compatibilità ambientale"*, nei documenti agli atti della commissione VIA;
- la condotta e il punto di scarico in mare localizzato nel Mar Grande delle acque reflue dell'impianto di trattamento, identificato dal proponente con il punto di coordinate (Gauss-Boaga) N 408943; E 967082, ricade all'interno della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto, identificato con il D.M. del 10 gennaio 2000;
- sulla base di quanto solo sommariamente descritto nella documentazione tecnica presentata dal proponente circa le modalità di gestione dell'impianto, risulta che il proponente non abbia affatto ottemperato alla prescrizione a) del DEC/VIA/5969 *"L'avvio dell'esercizio dell'impianto è condizionato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue nel costruendo collettore di adduzione all'impianto di trattamento pubblico ed alla realizzazione delle relative opere di allaccio, secondo le modalità che il Gestore di detto impianto potrà indicare."*, e abbia ottemperato solo in maniera parziale, alla prescrizione e) del parere medesimo laddove viene indicato che i rifiuti liquidi derivanti dalle normali attività di navigazione (acque di sentina, zavorra, lavaggio, etc.) sono scaricati direttamente dalle navi produttrici o da natanti di società autorizzate, evidentemente a mezzo del campo boe, e quindi conferiti all'impianto di trattamento attraverso la sea-line che invece è adibita oggi allo scarico delle acque reflue;
- inoltre a causa della incompletezza della documentazione presentata non è possibile verificare se il proponente ha ottemperato alla prescrizione b) *"La potenzialità dell'impianto di trattamento nel suo complesso non potrà eccedere i 200 mc/g. La portata dell'effluente in uscita dall'impianto dovrà essere misurata e registrata con apposito misuratore e registratore continuo di portata nonché con misuratore volumetrico, entrambi*

sigillati; i valori di portata dello scarico registrati dovranno essere trasmessi periodicamente all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico." E alla prescrizione c) "In corrispondenza dell'allaccio al collettore fognante dovrà essere installato un campionatore automatico delle acque scaricate con sistema di sigillatura e conservazione dei campioni a disposizione dell'Autorità di controllo". Nel caso il proponente abbia correttamente ottemperato alle prescrizioni su riportate, non sono riportati i risultati delle misure effettuate;

- il proponente non ha fornito dati e informazioni circa l'uso pregresso e lo scopo per cui la condotta in questione era stata realizzata, definita "preesistente" dal proponente stesso;
- il proponente non fornisce alcuna informazione circa la relazione esistente tra la modalità di scarico attraverso la condotta sottomarina con il Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti di cui all' art.5 del D.Lgs. n.182 del 24/06/2003 di attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, né viene verificata la relazione esistente tra la soluzione tecnica proposta e la normativa vigente in materia di scarichi di effluenti liquidi;
- in ambito di area vasta sono presenti alcuni SIC ubicati in terraferma e ad una distanza di circa 4,5 km dal punto di scarico della condotta si trova il SIC marino IT 9130008 "Posidonieto Isola di San Pietro e Torre Canneto". La presenza di questi SIC non è segnalata nella documentazione inviata né, tanto meno, è stata fornita la relativa valutazione di incidenza;

**CONSIDERATO** che per quanto attiene agli aspetti progettuali:

- il proponente non ha fornito dati conoscitivi sulla storia della condotta nella fase che ha preceduto l'utilizzazione della stessa da parte Hydrochemical Service. In base alle sole informazioni disponibili risulta che tale condotta era stata realizzata dall'Agip, insieme al campo boe, per lo scarico a terra di prodotti che non sono stati specificati. In relazione al campo boe inoltre, poiché mai citato nella documentazione inviata dal proponente, non è dato di sapere se questo è tuttora esistente e funzionante, e in questo caso, come e secondo quali modalità questo viene gestito, considerato che si tratta di un terminale di scarico evidentemente collegato a terra con delle condotte;
- il proponente ha dichiarato che la condotta in questione viene attualmente utilizzata solo per lo scarico delle acque reflue dell'impianto mentre il trasporto delle acque da trattare avviene a mezzo autobotte. Tuttavia, secondo quanto indicato al terzo trattino del Quadro Progettuale del citato DEC/VIA/5659 del 12/12/2000, " L'impiego del campo boe e della sea-line esistenti per il trasferimento diretto dei rifiuti liquidi dalle navi ai serbatoi di stoccaggio è condizionato dalla preventiva esecuzione delle attività di straordinaria manutenzione necessarie per il perfetto ripristino funzionale degli stessi campo boe e sea-line, da sottoporre a specifico collaudo.", per cui, assumendo che la sea-line citata nel parere n. 5669 sia la medesima condotta oggi in valutazione, non appare chiaro come sia gestita attualmente la condotta in questione, ossia se questa è utilizzata solo per il flusso in uscita o anche per il flusso in entrata. E' opportuno sottolineare l'importanza degli effetti ambientali che tale aspetto riveste in quanto una simile soluzione progettuale non è mai stata oggetto di valutazione in sede di VIA e la gestione della medesima condotta, sia per i flussi in entrata che in uscita, rappresenta una potenziale fonte di inquinamento se non opportunamente definita ed attuata;

- nella relazione presentata non sono fornite indicazioni sulla parte a terra della condotta né è riportata la presenza di eventuali dispositivi di sicurezza e controllo sull'intera condotta, né tanto meno sono specificate le modalità con cui viene gestita la condotta, né i volumi di acque reflue effettivamente scaricate in mare;

**CONSIDERATO** che per quanto attiene agli aspetti ambientali:

- la relazione tecnica presentata riporta una caratterizzazione ambientale largamente incompleta e descrive sommariamente e in maniera semplicistica solo gli aspetti diffusionali ma non tratta la parte relativa agli effetti ambientali e alla stima degli impatti, inoltre non contiene una previsione della massima estensione dell'inquinamento batterico.
- la documentazione tecnica presentata non descrive il piano di monitoraggio attuato, né riporta una descrizione della metodologia utilizzata per il campionamento né l'ubicazione dei siti di raccolta dei campioni;
- la documentazione presentata non comprende gli effetti ambientali connessi all'esercizio della condotta in relazione ai valori tutelati con SIC marino IT 9130008 "Posidonieto Isola di San Pietro e Torre Canneto";

**VALUTATO** che:

- relativamente allo scarico dei reflui dell'impianto di trattamento, il citato DEC/VIA/5659 del 12/12/2000, specificava che lo smaltimento dei reflui doveva avvenire esclusivamente nel collettore fognario di adduzione all'impianto pubblico di depurazione, prevedendo quindi una successiva fase di trattamento delle acque reflue dell'impianto che, con lo scarico diretto in mare, di fatto è stata arbitrariamente cancellata, con grave pregiudizio dell'ambiente marino;
- la documentazione fotografica presentata dal proponente inclusa nella Relazione Ispettiva sullo stato delle 2 condotte parallele esistenti, "Linea A" e "Linea B", mostra che le stesse presentano un aspetto generale degradato e risultano essere localizzate, nella parte terminale a terra, in una posizione definibile quanto meno non idonea, a ridosso di un muro;
- in ogni caso la stima dei valori di concentrazione dopo la diluizione iniziale non prendono tuttavia in considerazione tutti gli elementi inclusi nella tabella di riferimento normativo e, soprattutto, non riportano le stime relative ai cloruri che risultano, stando ai risultati del monitoraggio, quasi costantemente al di sopra dei limiti di legge;
- in base a quanto riportato nelle tabelle fornite dal proponente relative ai risultati del monitoraggio ambientale, di cui non sono fornite le specifiche tecniche adottate, che è stato condotto dal proponente durante l'esercizio della condotta in questione nel periodo compreso tra inizio 2004 e giugno 2005, i valori osservati risultano essere quasi sempre inferiori ai limiti di riferimento (tab 3, All.5 al D.Lgs. n.52/1999 modificato con D. Lgs. n.258 del 18/08/2000) per la maggior parte degli inquinanti considerati;
- lo stesso monitoraggio mostra che i casi di superamento dei limiti normativi per i cloruri risultano essere piuttosto frequenti mentre quelli per i Solidi Sospesi Totali, BOD5 e COD sono piuttosto rari, in quest'ultimo caso il proponente ritiene che questi siano imputabili al riavviamento dell'impianto successivamente a periodi di fermo, più o meno lunghi, dello stesso;

*1/10*

- la mancata presentazione dei risultati delle misure e dei controlli previsti con le prescrizioni b) e c) del DEC/VIA/5969 non consente di valutare correttamente le stime effettuate dal proponente relativamente alle concentrazioni degli inquinanti previste a valle della diluizione iniziale in quanto il modello di calcolo da questi utilizzato non utilizza i valori reali degli inquinanti misurati allo scarico della condotta, ma impiega come valori di input, i valori limite di cui alla Tabella 3, All.5 del D.Lgs. n.152/1999;
- la modifica in esame, consistente nello scarico in mare mediante condotta sottomarina (invece che nel collettore di adduzione al depuratore pubblico sito in loc. Bellavista così come prescritto nel DEC/VIA/5659), può comportare effetti negativi sulle componenti ambientali "ambiente idrico marino" e "flora, fauna, ecosistemi marini" di cui non è stato tenuto conto nel SIA originario, né sono stati oggetto di opportuna valutazione in occasione delle successive fasi autorizzative dell'impianto stesso;
- la modifica progettuale potrebbe quindi determinare l'esistenza di impatti ambientali negativi non conosciuti e conseguenze non conosciute sullo stato delle componenti ambientali marine;
- la modifica progettuale in esame comporta la sussistenza di fattori che possono causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente e pertanto deve essere sottoposta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della L. n.349/1986, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 10/08/1988, n.377;

**VISTO** la nota della Società Hydrochemical Service del 3 agosto 2006, acquisita in data 16/08/2006 con prot.n.DSA-2006-216649 con la quale veniva comunicato che, la Società stessa "nelle more della pronuncia di codesto spettabile Ministero in merito all'esclusione dalla VIA della variante di progetto relativa alle modalità di scarico delle acque reflue, nonché dell'esito degli accertamenti in corso da parte della Magistratura competente, intende procedere alla realizzazione delle opere di adduzione dei reflui alla pubblica fognatura con le modalità accessorie prescritte nel decreto di compatibilità ambientale, allo scopo di ripristinare le condizioni tecniche e gestionali dello scarico dei reflui dell'impianto" previste ed approvate con il citato decreto DEC/VIA/5969 del 12/12/2000;

**CONSIDERATO** che la stessa Società afferma di impegnarsi, "fino alla realizzazione delle suddette opere..." ad eseguire "lo smaltimento dei reflui depurati, come rifiuti allo stato liquido, mediante trasferimento degli stessi con mezzi autorizzati ad idoneo impianto di smaltimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti";

**CONSIDERATO** che la gestione della fase transitoria, secondo le modalità indicate dal proponente, era già stata oggetto di analisi nell'ambito delle riunioni tenutesi in sede di Conferenza dei Servizi nel 2001. In tale occasione infatti, la Società Hydrochemical Service presentava alle autorità locali una modifica del progetto approvato nella quale, nelle more della realizzazione della condotta di adduzione alla rete fognaria, le acque reflue sarebbero state convogliate, a mezzo di autocisterne, presso l'impianto di depurazione di Taranto Bellavista. Sulla base di tale soluzione la Provincia e il Comune di Taranto concedevano l'autorizzazione all'impianto in questione;

**VISTA** la nota della Commissione VIA prot.n.CVIA-2006-4596 del 13/11/2006 con la quale si precisa che il decreto DEC/VIA/5659 del 12/12/2000 non prevede l'adozione di soluzioni temporanee da attuarsi nelle more della costruzione della condotta di allaccio alla pubblica fognatura, e pertanto gli impatti ambientali eventualmente connessi con il

1 An

trasferimento secondo modalità diverse da quelle previste con il decreto stesso, così come prospettato dalla Società Hydrochemical Se vice, non sono stati oggetto di specifica valutazione di impatto ambientale;

**CONSIDERATO** la mancanza degli elementi conoscitivi atti a definire i possibili effetti ambientali connessi con l'adozione della soluzione temporanea presentata dal proponente, quali la durata del periodo transitorio, il numero di passaggi giornalieri da e per l'impianto in questione o il percorso stradale seguito dalle autocisterne, al momento non sia possibile esprimere un parere in merito all'attuazione della soluzione temporanea;

Per tutto quanto sopra VISTO e CONSIDERATO la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

### COMUNICA

Che ritiene non accoglibile la richiesta di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo allo scarico a mare attraverso condotta sottomarina delle acque reflue industriali dell'esistente piattaforma polifunzionale sita in località Punta Rondinella, nel Comune di Taranto.

In merito alla soluzione temporanea presentata dalla Società Hydrochemical Service in relazione allo smaltimento dei reflui depurati, come rifiuti allo stato liquido, mediante trasferimento degli stessi con mezzi autorizzati ad idoneo impianto di smaltimento da attuarsi nelle more della costruzione delle opere di allaccio, si **resta in attesa di acquisizione degli elementi conoscitivi utili ed indispensabili per l'espressione di un parere motivato** tenendo conto dei citati elementi e previa valutazione degli effetti anche indotti sul sistema ambientale.

Il Direttore Generale  
Ing. Bruno Agricola

Il Direttore della Divisione III  
Dott. Raffaele Ventresca  
Tel. 0657225903

